

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALADINO" ONLUS

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. E' costituita un'Associazione di Volontariato, ai sensi e per i fini di cui alla Legge 266/91, denominata "ALADINO".

L'Associazione ha sede in Terni, Via del Cardellino n. 56.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo si obbliga ad usarla e ad inserirla nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

Potranno essere costituite sedi zonali e/o provinciali che avranno l'obbligo di adottare il presente Statuto in tutti i suoi articoli previo consenso scritto del Consiglio Direttivo.

2. FINALITA'

2.1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; l'Associazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio – sanitaria, attività compresa nell'art.10, comma 1, lettera a), punto 1 del D. Lgs 460/97. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali di assistenza sociale e socio - sanitaria, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse.

L'Associazione si rivolge a soggetti che si trovano in condizioni di disabilità psico – fisica e alle loro famiglie.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed ha finalità esclusivamente umanitarie.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere strutture di accoglienza, nonché servizi di assistenza e sostegno in favore di persone con disabilità;
- b) realizzare progetti per il "Durante noi" e per il "Dopo di noi";
- c) svolgere attività di assistenza nei bisogni di vita quotidiana delle persone con disabilità;
- d) pubblicare e diffondere periodici di informazione e di cultura varia con particolare attenzione ai problemi relativi all'handicap;
- e) realizzare laboratori di: informatica, arte varia (pittura, ceramica, découpage, origami ecc.), teatrali, artigianali (ricamo, taglio e cucito ecc.), gli stessi aperti a tutta la comunità per facilitare la socializzazione e l'aggregazione, sempre con particolare attenzione all'inserimento di ragazzi ed adulti con disabilità;
- f) formazione e tutela dei diritti civili, delle persone con disabilità, di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- g) stimolare la solidarietà tra gli associati mediante comunicazione di esperienze, incontri, dibattiti e convegni sui problemi delle persone con disabilità;

- h) promuovere e partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative, di qualsiasi natura, rivolte direttamente o indirettamente alle persone con disabilità;
- i) tutelare le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie facendosi portavoce nei confronti di Enti pubblici e/o privati e di soggetti diversi che operano a qualsiasi titolo in questo settore.
- l) elaborare proposte, partecipare attivamente come area del volontariato, informare e coordinare le famiglie delle persone con disabilità su tutti i diritti, occasioni, iter burocratici, sanitari e quanto altro può essere di aiuto e/o sostegno alle famiglie interessate;
- m) promuovere e diffondere la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
- n) collaborare con altre associazioni, favorendo attraverso incontri e scambi, conoscenze e relazioni;
- o) operare, oltre che per la prevenzione dell'handicap, per il benessere e per la tutela giuridica della persona e la garanzia della pari dignità sociale in situazione di handicap o di svantaggio;

A ciò provvede adoperandosi per la costituzione di fondazioni e/o altre strutture autonome perseguenti scopi analoghi e che siano integrabili nei servizi sanitari e sociali del territorio. Si adopera, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi di cui alla normativa prevista dalla Legge 266/91 e successive modifiche e precisazioni.

Per questi scopi l'Associazione è costituita da interessati liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

3. OGGETTO SOCIALE

3.1. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

3.2. Per il reperimento di risorse finanziarie, l'Associazione potrà svolgere solo le attività consentite nell'ambito di quelle istituzionali secondo le condizioni stabilite all'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 4/12/97 n.460.

3.3. L'associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende e gli ambienti di lavoro mediante dei delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione.

3.4. L'associazione cura i contatti diretti ed in particolare con gli Istituti, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, ciò per i seguenti fini:

- a) diffondere gli scopi associativi al fine di costituire un idoneo e riconosciuto punto di riferimento per le problematiche normative, esistenziali e sociali delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- b) proporre e gestire nuove iniziative tese al raggiungimento degli scopi che si prefigge.

4. ASSOCIATI

4.1. Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

4.2. Possono essere associati ordinari dell'associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione compresi Enti, Istituti, Fondazioni ed Istituzioni pubbliche e private attraverso i propri rappresentanti.

E' fatto espresso divieto per gli associati di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti previo accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra.

Le domande devono essere presentate in carta libera ed indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Associazione o della sezione dell'Associazione più vicina alla loro residenza o domicilio.

4. 3. Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a versare la quota associativa;
- c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

5.1. La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata dal Collegio dei probiviri, a maggioranza di due terzi e con voto segreto.

Motivo di decadenza dalla qualità di associato è la morosità nel pagamento della quota associativa.

5.2. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.

5.3. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

6. ASSOCIATO ONORARIO

6.1. L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze e/o a rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Pubbliche funzioni.

7. QUOTA ASSOCIATIVA

7.1. La quota associativa verrà stabilita annualmente dall'assemblea degli associati.

Agli associati verrà rilasciata una tessera identificativa dell'Associazione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa con la specifica dell'anno di riferimento.

8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei probiviri;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti fra gli associati.

9. RETRIBUZIONE

9.1. Nessuna carica è retribuita, nessun tipo di compenso viene erogato per attività svolte sia da coloro che ricoprono cariche associative che dagli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

10. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

10.1. L'assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal presidente. La comunicazione della convocazione può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail o affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

10.2. L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approvare dei programmi annuali di attività;
- c) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, i Proviviri ed i Revisori dei Conti;

10.3. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

11. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

11.1. Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.

Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'Associazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati.

Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.

11.2. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati.

Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

12.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabilito dal comma 12.1.

12.3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- b) attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- c) predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- d) deliberazione circa l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

e) predisposizione di regolamenti interni o modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;

g) acquisto, vendita e permuta di beni immobili e mobili soggetti a registrazione, stipula di mutui e concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni sociali, stipula di fidejussioni e altre malleverie.

13. DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

14.2. Il Segretario deve tenere in perfetta regola i libri sociali.

Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Firma su incarico del Presidente la corrispondenza.

14.3. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore; cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. E' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che del Collegio dei revisori dei conti.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere potrà effettuare pagamenti e riscossioni. I prelevamenti e i versamenti nei conti

correnti bancari o conti correnti postali e l'emissione degli assegni può essere effettuata dal Presidente o dal Tesoriere con firme disgiunte. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

14.4. L'economista, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.

Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio direttivo.

15. PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI

15.1. I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell'Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

15.2. I revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

I Revisori dei conti dovranno essere nominati fra coloro che risultano iscritti nell'Elenco Nazionale dei Revisori Contabili, presso l'Albo dei Dottori Commercialisti, presso l'Albo dei Ragionieri Commercialisti.

15.3. Il Collegio dei probiviri è composto da almeno tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

16.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) elargizioni, lasciti, donazioni, fedecommessi, ed altro a suo favore;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

16.2. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) le quote ordinarie degli associati;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri Enti Pubblici e/o Privati;
- d) i proventi derivanti dagli utili per le eventuali attività commerciali marginali e occasionali svolte dall'Associazione;

e) erogazioni liberali;

f) il ricavato derivato dai raccolta fondi.

16.3. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.

16.4. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

16.5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17. SCIOGLIMENTO

17.1. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

17.2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione di volontariato operante in analogo settore o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della l.23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.